



CITTÀ DI BUSCA
Provincia di Cuneo

Busca li 15/09/2023

Ordinanza n. 11

Oggetto: Piano d'intervento operativo per il miglioramento della qualità dell'aria: misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni. Ordinanza n. 7 del 06 settembre 2021 - Modificazioni

IL SINDACO

Richiamata la precedente ordinanza n. 7 del 06 settembre 2023 avente ad oggetto: *“Piano d'intervento operativo per il miglioramento della qualità dell'aria: misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni”*;

Dato atto che il D.L. n. 121 emanato in data 12 settembre 2023 “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale”, all'art. 1 prevede che al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019, le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna devono provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 121 del 12 settembre 2023 ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi. Le Regioni possono disporre la limitazione della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, anche delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «Euro 5», esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. Con il provvedimento con cui si dispone la limitazione della circolazione stradale, si indicano le relative deroghe. La limitazione si applica in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2. A decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «Euro 5» è inserita nei piani della qualità dell'aria delle Regioni, che adottano i relativi provvedimenti attuativi;

Preso atto che con D.G.R. del 13 settembre 2023, n. 23-7444 “Disposizioni in attuazione al Decreto-Legge n. 121 del 12 settembre 2023, recante: "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale", la Regione Piemonte **ha eliminato** il punto 2.3. dell'Allegato A della DGR 26 febbraio 2021, n. 9-2916, recante: “Introduzione di ulteriori limitazioni riguardanti la circolazione dei veicoli a motore. Anticipo al 2023 della limitazione alla circolazione per i veicoli euro 5 diesel, prevista dall'Accordo di bacino padano” e **ha modificato** lo Schema 1.2 dell'allegato 1 alla DGR 6 agosto 2021, n. 26-3694, recante: “Aggiornamento schema ordinanza sindacale tipo, di cui alla DGR 25.09.2020, n. 14-1996, per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni a partire dalla stagione invernale 2021/2022, in continuità con quanto disposto dalla DGR 26.02.2021, n. 9-2916”, **eliminando**, al

punto 1.2 delle Limitazioni strutturali, le seguenti parole: “dal 15 settembre 2023, il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5”;

Valutato che risulta necessario adeguare il testo dell’ordinanza sindacale alle nuove disposizioni assunte dagli Enti statali e regionali

DISPONE

Di eliminare dall’Ordinanza 7 del 06 settembre 2021, punto 1.2 delle Limitazioni strutturali, le seguenti parole: “**dal 15 settembre 2023, il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5**”

AVVERTE

Che ai sensi dell’art. 3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio. La presente Ordinanza è comunicata per opportuna conoscenza agli enti interessati per gli eventuali provvedimenti e controlli di competenza

Firmato digitalmente
Il Sindaco
Marco GALLO